



**amia**

AMIA VERONA SPA - AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 -  
Fax 045 8069027

[www.amiavr.it](http://www.amiavr.it) - [amia.verona@amiavr.it](mailto:amia.verona@amiavr.it) – [amia.verona@cmail.autenticazione.it](mailto:amia.verona@cmail.autenticazione.it) - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10  
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM Verona Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

## ***CAPITOLATO TECNICO***

### ***ACCORDO QUADRO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PNEUMATICI RICOSTRUITI CON SISTEMA BANDAG***

***(ex art. 59 del D.Lgs. 36/2023)***

***Fascicolo gara:***

***Tender 304***

***RDO/rfq 382***

***Codice appalto 670649\_tender\_304***

***CIG B48F4F4739***

***Il Responsabile del Procedimento***

***Alberto Michelazzo***

## ART. 1- OGGETTO, IMPORTO, DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La presente procedura ha per oggetto la fornitura di **PNEUMATICI RICOSTRUITI CON SISTEMA BANDAG**.

L'A.Q. ha una **durata contrattuale prevista di 36 (trentasei) mesi**; alla scadenza AMIA Verona SpA si riserva comunque di esercitare **l'opzione contrattuale per un ulteriore anno**, in favore della ditta aggiudicataria, agli stessi patti, prezzi e condizioni. L'opzione contrattuale sarà eventualmente esercitata dalla Società, mediante preavviso formale, comunque prima della scadenza dell'Accordo Quadro. In difetto di opzione, AMIA Verona SpA si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto in scadenza per il tempo strettamente necessario alla individuazione di un nuovo aggiudicatario, all'esito di procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 120, comma 11, D.lgs. 36/23.

L'importo a base d'asta dell'Accordo Quadro per la fornitura in oggetto è stimato pari a **€ 180.000,00** oltre IVA. In caso di opzione contrattuale per un ulteriore annualità rispetto al triennio di durata prevista, l'importo complessivo ulteriore sarà di **€ 240.000,00 oltre IVA**. **In tal caso, l'operatore economico sarà tenuto a proseguire la fornitura, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale.**

L'importo complessivo di spesa del presente appalto viene ripartito come segue:

<b>N°</b>	<b>Descrizione principali voci di costo</b>	<b>Euro/triennio</b>
1	<i>Spesa per acquisizione fornitura soggetta a ribasso</i>	180.000,00
2	<i>Oneri per la sicurezza</i>	0,00
<b>3</b>	<b><i>Totale a base di gara</i></b>	<b>180.000,00</b>
4	<i>Opzione per un ulteriore annualità (compresi oneri per la sicurezza)</i>	60.000,00
5	<i>Importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento</i>	36.000,00
6	<i>Altre spese programmate (spese di pubblicità)</i>	0
<b>7</b>	<b><i>Totale appalto per acquisizione fornitura</i></b>	<b>276.000,00</b>

➤ **N.B.: Si precisa che:**

l'importo stimato a base di gara non è vincolante per la Stazione Appaltante, rappresentando solo il limite massimo di corrispettivo disponibile per il pagamento delle forniture, di volta in volta, richieste all'aggiudicatario dell'Accordo Quadro. Pertanto, l'operatore economico non avrà diritto a pretendere il raggiungimento dell'importo disponibile, se alla scadenza del contratto l'importo non sarà esaurito. I pneumatici da fornire varieranno in base alle esigenze aziendali; la fornitura non avverrà quindi in un'unica soluzione, ma dilazionata in base al fabbisogno durante il periodo di esecuzione contrattuale.

Il contratto dovrà ritenersi concluso sia nel caso in cui l'importo contrattuale sia esaurito prima del raggiungimento della scadenza contrattuale, sia nel caso in cui a tale data l'importo contrattuale non sia del tutto esaurito. In tal caso l'aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per l'ottenimento del residuo importo contrattuale, né a titolo di indennizzo di alcun genere.

L'Affidatario ha diritto alla corresponsione **dell'anticipazione contrattuale** ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 36/23, nella misura pari al 20% dell'importo di fornitura stimato annualmente.

L'anticipazione del corrispettivo è erogata entro 15 gg. dall'ordine di consegna, previo rilascio di garanzia fidejussoria di pari importo e, successivamente, all'inizio del secondo e del terzo anno di durata dell'accordo quadro.

In ogni caso, si applica la disciplina prevista dal citato art. 125, D.Lgs. 36/23.

## **ART. 2 – CONDIZIONI DI FORNITURA**

**Per tutta la durata del contratto l'aggiudicatario si impegna a mantenere invariato il ribasso percentuale offerto da applicarsi al listino ufficiale della marca di pneumatici in oggetto.**

L'Affidatario si impegna a fornire all'Ente appaltante, in fase di aggiudicazione definitiva, il listino ed il catalogo in vigore, preferibilmente in formato elettronico, ed on-line, aggiornati alla data di aggiudicazione.

Ogni variazione di listino e/o catalogo dovrà essere prontamente comunicata alla Stazione appaltante; in caso contrario verrà utilizzato il listino in possesso di Amia Verona SpA all'atto dell'ordine e l'Affidatario non potrà richiedere ad integrazione.

## **ART. 3 – TEMPI E MODALITA' DI RITIRO/RICONSEGNA PNEUMATICI**

L'Appaltante procederà ad emettere ordinativi, tramite mail o telefono sulla base delle proprie effettive esigenze.

L'Appaltatore si impegna a ritirare le carcasse da ricostruire entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordinativo.

La riconsegna degli pneumatici ricoperti dovrà essere effettuata entro tre giorni lavorativi dal ritiro degli stessi.

L'Appaltante si riserva di indicare nell'ordinativo, tempi di consegna differiti rispetto alle indicazioni sopra riportate. Le consegne dovranno essere effettuate presso il magazzino di Amia Verona Spa, sito in Via Bartolomeo Avesani, 31, 37135 Verona dalle ore 7.00 alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì. Il carico e lo scarico degli pneumatici dovrà essere effettuato in autonomia dal personale dell'Appaltatore, che stilerà l'elenco delle matricole corrispondenti ai pneumatici da ricostruire/ricostruiti che saranno elencati sulla bolla di consegna. Il ritiro delle carcasse dovrà avvenire in presenza di un tecnico specializzato dipendente dell'Appaltatore che, assieme al personale Amia, valuterà le condizioni delle carcasse per definire il battistrada più idoneo. Nel caso in cui ci fossero delle carcasse da destinare al fuori uso, l'Appaltatore dovrà avvisare tempestivamente l'Appaltante e proporre eventuale sostituzione della carcassa con un'altra usata con relativa offerta economica.

Dovranno essere eseguite anche la seconda e la terza ricostruzione, quando tecnicamente possibile.

Qualora si tratti di pneumatici non smontabili per mancanza di idonea attrezzatura (carrelli elevatori, spazzatrici od altro), la ricostruzione dovrà essere comunque effettuata dall'Appaltatore con ritiro e consegna di ruota completa di cerchione e di pneumatico. Il ritiro e la consegna, in questo caso, dovranno avvenire entro tre giorni lavorativi complessivi.

Sui documenti di trasporto emessi, che accompagnano i materiali e che dovranno essere apposti all'esterno di eventuali imballaggi, andranno indicati, oltre alla descrizione del materiale ordinato, il codice originale da listino ufficiale, il riferimento al numero di ordine Amia ed il codice dell'articolo interno Amia indicato sullo stesso, i singoli prezzi e lo sconto applicato e **le singole matricole degli Pneumatici consegnati.**

Per ciascun ordine ricevuto dovrà seguire un singolo documento di trasporto.

Tutti gli oneri inerenti l'imballaggio, il trasporto e la consegna sono a carico della ditta fornitrice.

**L'accettazione da parte di Amia non solleva l'Affidatario da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti dei prodotti consegnati, accertati successivamente alla**

**consegna. Gli articoli risultati inidonei e/o imperfetti dovranno essere sostituiti, pena l'applicazione delle penali, a cura e spese dell'Affidatario entro 5 giorni solari dalla richiesta.**

L'Ente appaltante svolge la propria attività durante tutto l'anno solare senza alcuna chiusura per ferie, pertanto l'Appaltatore dovrà garantire la consegna dei materiali durante tutto tale periodo, con la sola esclusione delle giornate festive.

#### **ART. 4 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi art. 114 e segg. D.Lgs. n. 36/23 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'Esecuzione che sarà nominato dalla Stazione Appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

L'Affidatario è tenuto a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'accordo quadro nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

#### **ART. 5 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'Affidatario, il Direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle forniture.

#### **ART. 6 – SUBAPPALTO**

L'eventuale subappalto delle forniture è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 119 del D.Lgs. 36/23.

E' vietato il subappalto integrale della fornitura, pena la risoluzione del contratto.

#### **ART. 7 – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

Saranno a carico dell'Affidatario, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'accordo quadro, secondo quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico;
- b. l'Affidatario non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato e della normativa vigente;
- c. nominare e comunicare all'Ente appaltante un Referente dell'Affidatario, dotato di numero di cellulare sempre reperibile, in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto ivi compresa la possibilità di impegnare l'Appaltatore per le soluzioni e le decisioni afferenti l'accordo quadro di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;

#### **ART. 8 - VERIFICHE E CONTROLLI**

L'Ente appaltante, durante tutta la durata del contratto di accordo quadro, potrà effettuare a propria discrezione controlli sulla qualità ed originalità dei prodotti forniti, per verificare la rispondenza della fornitura, delle caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quanto previsto nel contratto di fornitura e nelle norme vigenti in materia.

A seguito di riscontrata difformità/presenza di difetti del prodotto ed in caso di rifiuto della sostituzione dello stesso da parte dell'Affidatario, entro il termine di 3 (tre) giorni solari, Amia Verona Spa potrà provvedere all' applicazione delle penali per colpa dell'Affidatario stesso, nei modi e termini previsti dal successivo articolo 9 del presente Capitolato.

## ART. 9 – CONTESTAZIONI E PENALI

Le eventuali contestazioni all'Affidatario, da parte di Amia Verona S.p.A., saranno comunicate a mezzo raccomandata, PEC, e-mail, presso la sede dell'Affidatario.

In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali assunti con la presentazione dell'offerta ed il contratto di fornitura, l'Affidatario sarà passibile delle seguenti sanzioni:

Inadempienza	Penale
Ritardo nella consegna	100 € per ogni giorno solare di ritardo
Articolo difettato o non conforme	€/cad. come indicato nel relativo listino ufficiale

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto all'Affidatario, mediante o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) l'Affidatario, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) la Stazione appaltante valuterà le controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti, dandone comunicazione scritta all'Affidatario;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, la Stazione appaltante provvederà ad emettere apposita fattura, fatta salva comunque la facoltà per la Stazione appaltante di avvalersi dell'incameramento, anche parziale, della fidejussione prestata a garanzia; in tale ultimo caso, sarà onere dell'Affidatario ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'Affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali, ulteriori danni.

**Qualora le inadempienze contrattuali dell'Affidatario stesso pregiudichino o comunque costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività della Stazione appaltante, AMIA Verona SpA, dopo aver segnalato l'inadempienza all'Affidatario, si riserva la facoltà di ricorrere ad altro operatore economico, per la specifica necessità.**

E' comunque fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Affidatario.

La fornitura in oggetto è da considerarsi, ad ogni effetto, di pubblico interesse e pertanto per nessun motivo potrà essere sospesa, ritardata o abbandonata anche parzialmente, salvo casi di forza maggiore, documentabili e chiaramente non dipendenti dalla volontà dell'Affidatario.

## ART. 10 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

A seguito di almeno 3 (tre) inadempienze segnalate per iscritto all'Affidatario, Amia Verona Spa potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno del medesimo.

AMIA Verona spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'Affidatario la propria decisione, qualora ricorrano, da parte del medesimo, i seguenti casi:

- a) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza reiterata di tutti gli articoli del presente Capitolato Tecnico);
- b) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione appaltante;
- c) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale dell'Affidatario;
- d) qualora l'Affidatario, nell'espletamento della fornitura, si renda colpevole di frodi;
- e) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- f) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'accordo quadro;
- g) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Ente appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Affidatario.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Affidatario spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, la Stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'operatore economico risultato secondo classificato nella graduatoria di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultimo, ai successivi operatori seguendo l'ordine di graduatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, D.Lgs. 36/23.

Al verificarsi della risoluzione contrattuale, la Stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, a segnalare il fatto all'A.N.AC., ad affidare le prestazioni in danno dell'Affidatario e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

## **ART. 11 – RECESSO**

Amia Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo, nel corso della durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la Stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare le forniture eseguite regolarmente svolte, fino al momento del recesso, con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'Affidatario per il recesso.

In caso di recesso arbitrario dell'Affidatario, la Stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della fornitura.

## **ART. 12 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI**

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.

Dovranno essere emesse fatture con cadenza mensile, contenenti tutti gli ordini ricevuti nel mese.

Ciascuna fattura dovrà riportare il numero CIG.

*Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.*

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, Amia Verona Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente Amia Verona S.p.a.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. lgs. n. 36/23, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Affidatario o del subappaltatore di cui all'articolo 119 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

La Stazione appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

I crediti che l'Affidatario maturerà a qualunque titolo sono incedibili a tutti gli effetti, senza previa autorizzazione scritta dell'Amia Verona Spa.

## **ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA**

A seguito della comunicazione di aggiudicazione dell'accordo quadro, a garanzia degli obblighi derivanti dall'assegnazione, l'Affidatario dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva. La presente procedura è finalizzata a stipulare un accordo quadro strutturato con specifici ordini che fungono da contratti esecutivi o attuativi, tipici della fattispecie contrattuale.

Nel caso di specie, pertanto, verrà sottoscritto un accordo quadro (contratto principale) e si procederà a richiedere la fornitura di pneumatici ricostruiti con sistema Bandag per mezzo di ordinativi, che fungeranno da contratti attuativi. Alla luce della struttura dell'accordo quadro, si richiede all'operatore di costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, di importo pari al 2% dell'importo dell'intero accordo quadro.

La stessa potrà essere escussa in caso di inadempimenti contrattuali relativi all'accordo quadro, salva ogni richiesta di risarcimento relativa al maggior danno. In caso di inadempimenti contrattuali relativi al singolo ordinativo, la medesima garanzia potrà essere escussa sino all'importo del 10%

dell'importo del singolo ordinativo, fatta salva la maggiorazione applicata secondo l'art.117 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. ed ii.

L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr n. 449 del 13.02.1959, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione dovrà riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del cc e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Affidatario dopo i dodici mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

La Stazione appaltante è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Affidatario per inadempimenti contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, l'Affidatario è obbligato nel termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la risoluzione del contratto a discrezione della Stazione appaltante.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Stazione appaltante.

Resta salva, per quest'ultima, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'accordo quadro in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Lo svincolo della cauzione prestata dall'Affidatario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto avrà luogo al termine del rapporto contrattuale, previo esito positivo delle operazioni di verifica di conformità eseguite.

## **ART. 14 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Affidatario assume, a pena di nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

## **ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA**

È fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto di accordo quadro a pena di nullità.

Ai sensi dell’art. 120, D.Lgs. 36/23, sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

## **ART. 16 – CESSIONE DEL CREDITO**

Ai sensi dell’articolo 120, D.Lgs. 36/23, per le cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991 e dell’Allegato II.14 al D.Lgs. 36 cit..

## **ART. 17 - RISERVE E RECLAMI**

Tutte le riserve e i reclami che l’Affidatario riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati alla Stazione appaltante con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all’ufficio protocollo della Stazione appaltante (in tal caso sarà cura dell’Affidatario farsi rilasciare idonea ricevuta).

## **ART. 18 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI**

L’Affidatario è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.

L’Affidatario si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Tecnico, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/23 ed al Codice Civile, per quanto applicabile, oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali vigenti in materia.

## **ART. 19 – FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

## **ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI**

Sono a totale carico dell’Affidatario tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente, ai sensi dell’art. 18, D.Lgs. 36/23 e dell’Allegato I.4.

L'Affidatario assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante.

Saranno inoltre a carico dell'Affidatario tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, le spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte della Stazione appaltante, le spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 26.10.1972 n. 642.

#### **ART. 21 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'AFFIDATARIO**

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Affidatario dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono e posta elettronica certificata (PEC). Gli estremi del recapito dell'Affidatario e il nominativo del Rappresentante dell'Affidatario medesimo per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta.

#### **ART. 22 - RISERVATEZZA**

L'Affidatario assume l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dalla Stazione appaltante per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva della medesima.

L'Affidatario è inoltre tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la fornitura, salvo esplicito benestare della Stazione appaltante.

#### **ART. 23 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEL CORRISPETTIVO**

Ai sensi degli artt. 9 e 60, D.Lgs. 36/23, l'Affidatario ha diritto alla revisione del corrispettivo contrattuale, in presenza di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea imprenditoriale, all'ordinaria fluttuazione e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'Istat con riferimento ai prezzi al consumo. In tal caso, l'Affidatario è tenuto ad avanzare la richiesta di revisione, senza poter sospendere l'esecuzione del servizio.

#### **ART. 24 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ACCESSO IN SEDE AMIA**

l'impresa aggiudicataria dovrà dichiarare di aver preso visione del Regolamento Ingressi in Amia. L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

#### **ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (“GDPR”)**

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

#### **ART. 26 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE**

Il concorrente è a conoscenza che AMIA Verona SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale [www.amiavr.it](http://www.amiavr.it) e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIA Verona SpA ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Il concorrente manleva fin d'ora AMIA Verona SpA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

#### **ART. 27 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO**

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.